



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Istanza di accesso civico “generalizzato” ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (c.d. “decreto trasparenza”), come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

Istante: Sig. Giacomo ZANDONINI.

AL SIG. GIACOMO ZANDONINI

ROMA

giacomozandonini@pec-giornalisti.it

e, per conoscenza

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

ROMA

dipps001.0120@pecps.interno.it

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA
POLIZIA DELLE FRONTIERE

ROMA

dipps023.0100@pecps.interno.it

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA

ROMA

dipps018.1100@pecps.interno.it

Si fa riferimento alla richiesta del 22 settembre 2025, qui pervenuta in data 25 settembre u.s., con la quale la S.V. ha richiesto l'accesso civico generalizzato ai dati afferenti al *Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria fatto a Roma il 6 novembre 2023*, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Nello specifico, per i profili di competenza di questa Direzione Centrale, la S.V. ha chiesto di accedere, a far data dall'1 gennaio 2024, alle informazioni relative a:

1. esborso totale da parte del Ministero nell'ambito del Protocollo sulle migrazioni tra Italia e Albania, aggiornato agli ultimi versamenti;
2. spesa relativa all'alloggiamento del personale di Polizia italiano in Albania, nell'ambito del Protocollo sulle migrazioni, aggiornata all'ultimo rendiconto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Per quanto concerne il dato di cui al punto 2., si fa presente che questa Direzione centrale ha svolto, nella veste di “Stazione appaltante”, le procedure per l'affidamento del servizio di alloggio in camere singole alberghiere per le esigenze connesse all'attuazione del Protocollo Italia - Albania e che la relativa documentazione è puntualmente pubblicata sul sito istituzionale della Polizia di Stato, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, al seguente link: <https://www.poliziadistato.it/articolo/2739672363491badd644418271>.

Quanto al dato di cui al punto 1., si ritiene che la richiesta, per i profili di competenza, vada respinta per le ragioni di seguito illustrate.

Anzitutto, va evidenziato che nel caso di specie sussistono i presupposti delle eccezioni di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettere a) e d) del D.Lgs. n. 33/2013, relative agli interessi pubblici afferenti alla sicurezza pubblica e all'ordine pubblico nonché alle relazioni internazionali.

In particolare, per quanto attiene all'interesse inerente alla sicurezza pubblica e all'ordine pubblico, la *disclosure* del dato richiesto potrebbe dare luogo a un pregiudizio concreto, trattandosi di dato attinente alle strutture, ai mezzi, alle dotazioni, al personale e alle azioni strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità, come indicato anche dalla Determinazione dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) n. 1309 del 28 dicembre 2016. Ciò deve ritenersi atteso che la richiesta in argomento concerne le spese complessive relative all'organizzazione e al funzionamento dei servizi di polizia nell'ambito della realizzazione delle finalità del Protocollo tra Italia e Albania in materia migratoria. L'esibizione, pertanto, si ricollega in maniera immediata e diretta all'organizzazione delle strutture, ai mezzi, alle dotazioni e al personale coinvolti nel Protocollo, con evidente rischio di divulgazione di informazioni riguardanti la sicurezza e l'ordine pubblico, che devono rimanere riservate.

Quanto all'interesse relativo alle relazioni internazionali, l'ostensione del dato richiesto metterebbe altresì a repentaglio non solo la necessaria riservatezza degli atti inerenti ai negoziati tra i due Stati, ma anche e soprattutto l'integrità dei rapporti diplomatici con il Paese coinvolto, rapporti che potrebbero essere pregiudicati se tali atti fossero resi accessibili, come specificamente sottolineato anche dalla suindicata Determinazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016. La stessa richiesta di accesso, del resto, fa riferimento all'art. 6, comma 1, del Protocollo tra Italia e Albania, ai sensi del quale “*le competenti autorità delle Parti collaborano ai fini del mantenimento della sicurezza delle Aree*”, per cui la divulgazione dei dati di natura anche solo finanziaria relative alla realizzazione di tale collaborazione concretizzerebbe il rischio di alterare l'ordinato svolgimento delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi firmatari del Protocollo.

Da ultimo, occorre evidenziare una ulteriore ragione di per sé assorbente a sostegno del provvedimento di diniego della istanza in esame. Nello specifico, il rigetto dell'ostensione deve essere disposto in ossequio al Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2022, che elenca le categorie



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

di documenti sottratti all'accesso per motivi di sicurezza, difesa e relazioni internazionali, tra i quali sono contemplati espressamente all'art. 2 comma 1 lett. d), *"i documenti relativi agli accordi intergovernativi di cooperazione e le intese tecniche stipulati per la realizzazione di programmi militari di sviluppo, di approvvigionamento e/o supporto comune o di programmi per la collaborazione internazionale di polizia, nonché quelli relativi ad intese tecnico-operative per la cooperazione internazionale di polizia inclusa la gestione delle frontiere e dell'immigrazione"*. Tale Decreto Ministeriale, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, costituisce espressione del potere normativo che l'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 – a sua volta richiamato dall'art. art. 5-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 – assegna alle pubbliche amministrazioni ai fini della perimetrazione delle categorie di documenti, da esse formati e, comunque, posseduti, che sono sottratti all'accesso per le ragioni di interesse pubblico nominate dal comma 1 dell'art. 24 della richiamata legge sul procedimento amministrativo (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 01/02/2023, n. 1779). Attraverso tale richiamo legislativo, pertanto, il Decreto Ministeriale è direttamente riconducibile ad una fonte normativa di rango primario e impone di negare l'ostensione di documentazione e di informazioni che riguardano, come nel caso di specie, la realizzazione di forme di cooperazione internazionale in materia di gestione delle frontiere nelle quali sia interessata l'attività delle Forze di polizia.

Alla luce degli elementi fattuali, giuridicamente rilevanti, sopra tratteggiati, si informa la S.V. che l'istanza in esame può trovare accoglimento solo in relazione ai dati già pubblicati nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito *web* istituzionale della Polizia di Stato.

Resta fermo che, avverso il presente provvedimento, la S.V. potrà presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza ovvero proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, secondo le forme ed i tempi indicati dall'articolo 5, comma 7, del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE CENTRALE

Faramondi